

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Due bienni.

MORPURGO, *presidente e relatore*. ...venissero con un numero di voti tale, da dimostrare proprio l'intendimento d'una Camera di volersi affermare su quelle stesse persone che già coprivano le cariche stesse, egli vi avrebbe aderito.

Onde io, facendomi forte di quest'intendimento del ministro, appoggio la proposta dell'onorevole Rossi; anzi la faccio proposta della Commissione; e dichiaro che la Commissione accetterebbe questa formula: che, dopo tre bienni, potessero ancora essere rieletti presidenti e vicepresidenti coloro che coprivano quelle cariche nei bienni medesimi, purchè venissero rieletti coi due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alle Camere (non dei consiglieri votanti, intendiamoci bene) coi due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alle Camere.

Confido che il ministro non avrà difficoltà di accogliere questa formula.

PRESIDENTE. Spero che la Commissione si prenderà il disturbo di mandarmela scritta. (*Si ride*).

MORPURGO, *presidente e relatore*. Debbo dichiarare che non l'ho potuta scrivere prima, come sarebbe stato mio dovere, perchè la Commissione non si era messa d'accordo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La disposizione che vieta di riconfermare il presidente nell'ufficio dopo due bienni risponde a un voto che mi venne da varie parti, e che mi parve meritevole di essere accolto. Si desiderava e si domandava di evitare che si perpetuassero in quell'ufficio le stesse persone spesso incuranti di adempierne i doveri od inerti, e non di rado riellette da esigue maggioranze che impediscono di raggiungere gli scopi cui mira il legislatore nel volere la rinnovazione biennale.

D'altra parte non posso nascondermi che di fronte a questi inconvenienti, sui quali si era richiamata la mia attenzione, stanno gli altri che deriverebbero dalla rigorosa applicazione della disposizione dell'articolo 13 e precipuo quello che in alcune Camere di commercio che hanno avuto ed hanno a capo degli uomini autorevoli, circondati non solo dalla stima dei rappresentanti commerciali, ma di tutto il corpo elettorale per l'impulso vigoroso dato all'istituzione, que-

sti verrebbero costretti ad abbandonare l'ufficio che esercitano con vantaggio della Camera e dell'economia locale. Di fronte a queste osservazioni manifestai alla Commissione che ero disposto ad accettare un temperamento conciliativo, cioè che la rielezione dopo due bienni, non tre, possa avvenire quando almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Camera diano il voto favorevole per la rielezione stessa. In tal modo riusciremo ad eliminare o almeno ad attenuar gl'inconvenienti che deriverebbero dalla rigida applicazione dell'uno e dell'altro sistema; quindi accetto la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dunque sostituire in questo articolo dopo le parole: « In seguito », le altre: « Possono essere nuovamente eletti, purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera ».

Se non vi sono osservazioni in contrario pongo a partito l'articolo 13 con queste modificazioni nell'ultima parte di esso.

(È approvato).

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'articolo 61.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vicepresidente; mancando ambedue, dal più anziano di età fra i consiglieri.

A questo articolo l'onorevole Rossi Teofilo e l'onorevole Miliani propongono di aggiungere in fine le seguenti parole: « residenti nel capoluogo sede della Camera ».

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSSI TEOFILO. Io ho proposto quest'aggiunta che è dettata dall'esperienza, perchè molte volte il più anziano dei consiglieri può non essere residente nella sede della Camera di commercio ed allora questo caso porta un intralcio per la riunione e per l'esplicazione delle mansioni demandate alla Camera di commercio; mentre, adottando questa aggiunta: « tra i più anziani di età fra i consiglieri residenti nel capoluogo sede della Camera di commercio » si